



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 69 del 12/04/2018

OGGETTO: Divieto di somministrazione di alimenti ai colombi o piccioni ed altri volatili ed indicazione di misure idonee al contenimento degli stessi in ambito urbano

il Sindaco

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai cittadini riguardanti gli eventuali inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

DATO ATTO, in particolare, che l'eventuale eccessivo numero di popolazione aviaria può creare inconvenienti igienici, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;

RILEVATO che l'eventuale eccessiva presenza di volatili, che può essere pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai colombi o piccioni e agli altri volatili per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;

EVIDENZIATA quindi la necessità di attivare misure cautelari finalizzate al contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.32 della legge 23.12.1978 n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- è vietato a chiunque di fornire alimenti ai colombi o piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutti i centri abitati del Comune di Fiesole;

- ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi o piccioni e/o altri volatili, di mantenere perfettamente pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;

INVITA

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stanziamento dei volatili, a provvedere a propria cura e spese:

- a schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i colombi o piccioni e gli altri volatili, vista l'attitudine degli stessi a occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
- a installare, ove possibile e consentito dalla normativa vigente in materia edilizia, anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria o altri interventi edificatori, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento;

AVVERTE

- che saranno eseguiti controlli da parte del Dipartimento Polizia Municipale, nonché dagli altri ufficiali e agenti della Forza Pubblica, per la verifica del rispetto della presente ordinanza e, nel caso, per irrorare le previste sanzioni ai trasgressori,

DISPONE CHE

- la presente ordinanza è valida a tempo indeterminato e comunque fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;
- il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché trasmesso al Dipartimento Polizia Municipale per i controlli di competenza, e, per opportuna conoscenza, alla Azienda USL Toscana Centro – Igiene e Sanità Pubblica
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo;
- i trasgressioni della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7/bis D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

che per eventuali informazioni è possibile rivolgersi:

- al Dipartimento Lavori Pubblici – via Portigiani n.27 – Tel. 0555961225 – 0555961240 – mail: ufficio.territorio@comune.fiesole.fi.it
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – piazza Mino da Fiesole n.26 – Tel. 0555961257 – mail: urp@comune.fiesole.fi.it
- al Servizio Polizia Municipale – via Portigiani n.24 – Tel. 0555961266 – mail: polizia.municipale@comune.fiesole.fi.it

Fiesole, 12/04/2018

il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.